



Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 29 del 29 settembre 2020

Oggetto: Tassa comunale sui rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Finanziario - Determinazione tariffe e scadenze pagamenti anno 2020

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTINOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore diciotto e minuti dieci nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
1. CASALE Luca - Sindaco	Sì
2. GATTI Marco - Consigliere	Sì
3. SFORZA Rosaria Rita - Vice Sindaco	Sì
4. ARISI Monica - Assessore	Sì
5. ZAMBOTTO Laura - Consigliere	Sì
6. FEROGLIA Gesmina - Consigliere	No
7. GATTI Giancarlo - Consigliere	Sì
8. PREZIOSO Sabina - Consigliere	No
9. NOE' Francesca - Consigliere	Sì
10. CASTAGNO Aldo - Consigliere	Sì
11. COLOMBATTO Martina - Consigliere	No
<i>Totale Presenti:</i>	8
<i>Totale Assenti:</i>	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

<i>Parere</i>	<i>Esito</i>	<i>Data</i>	<i>Responsabile</i>
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	22/09/2020	dr.ssa Monica BUSSONE
RG - REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	22/09/2020	dr.ssa Monica BUSSONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 29 in data 17/09/2020
ad oggetto: ***Tassa comunale sui rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Finanziario -***
Determinazione tariffe e scadenze pagamenti anno 2020

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Fiano non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA);

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, comprensivo dei costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 282.875,49;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30 novembre 2017;

Richiamato in particolare l'art. 4 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Dato atto che la popolazione del Comune di Fiano risulta, al 31.12.2019, inferiore a 5.000 abitanti;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato, contenuto nella relazione con annessi conteggi relativi alla proposta di adozione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, la quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 14 - "Riduzioni tariffarie" del regolamento in vigore dal 1° gennaio 2018 che testualmente, ai primi due commi, recita:

"1. Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, beneficiano di una riduzione dell'importo della TARI, stabilita con l'approvazione annuale delle tariffe, di importo non inferiore al 5% dell'ammontare complessivo del tributo.

2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dalla data di iscrizione all'Albo dei Compostatori. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione."

Ritenuto di confermare la riduzione del 10% dell'importo della TARI, adottata dall'esercizio 2018, per gli utenti che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, demandando al Consorzio CISA le operazioni di verifica presso gli utenti che usufruiscono dell'agevolazione.

Richiamato l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ritenuto di determinare le scadenze di pagamento della tassa in considerazione che:

- il piano finanziario e le conseguenti tariffe da applicare per l'esercizio 2020, essendo approvate soltanto in data odierna non hanno reso possibile rispettare le scadenze previste dal regolamento;

- le scadenze già utilizzate negli esercizi passati, oltre a garantire una notevole possibilità di aggiornamento delle variazioni avvenute in corso d'anno, hanno consentito tempi di pagamento agevoli per i contribuenti;
- è però opportuno, in considerazione dell'emergenza da coronavirus che ha ulteriormente dilatato i tempi di approvazione ed emissione, garantire comunque la possibilità di tre rate.

Dato atto che, non essendo in presenza di alcuna impellente esigenza di cassa, non è stato opportuno richiedere in corso d'anno, ai contribuenti, acconti per TARI 2020, né tantomeno avvicinare troppo le scadenze delle rate.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato sarà applicato nella misura del 5,00%;

Dato atto che con l'articolo 106, comma 3-bis del Decreto Legge n. 34/2020, convertito con la legge n. 77/2020, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 30 settembre 2020 e che pertanto, entro tale data, devono essere approvate le tariffe TARI per l'anno corrente;

Considerato che con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, prorogato al 15 ottobre 2020 con D.L. 30 luglio 2020 n. 83, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;

Evidenziato che in relazione alla situazione di emergenza internazionale il governo è intervenuto con il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 convertito nella Legge 5 marzo 2020 n. 13 introducendo misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che con i provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche e produttive;

Evidenziato inoltre che alcune di queste ultime, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;

Richiamata la deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 158/2020/r/rif di "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19" che dispone di applicare riduzioni per le utenze non domestiche e stabilito di applicare una riduzione del coefficiente Kd (parte variabile utenze non domestiche) determinato nella misura unica del 25% (misura massima ammessa dalla delibera ARERA 158/2020/R/RIF - art. 1.3) da attribuirsi d'ufficio in quanto le poche attività economiche presenti sul territorio comunale hanno subito nel periodo una pesante riduzione delle proprie prestazioni ed escludendo però quelle categorie che, durante tutto il periodo, non hanno subito alcuna riduzione di orario ma hanno anzi dovuto garantire un pieno servizio alla popolazione;

Visto il parere del Revisore del Conto n. 50 in data 25.09.2020;

Richiamato l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Approvare il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato, contenuto nella relazione con annessi conteggi relativi alla proposta di adozione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;

Approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020 come risultanti dal Piano Finanziario, dando atto che le stesse si intendono al netto di eventuali addizionali imposte da Enti sovraordinati.

Stabilire che, anche nell'esercizio 2020, venga applicata una riduzione dell'importo della TARI pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo per gli utenti che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, demandando al Consorzio CISA le operazioni di verifica presso gli utenti che usufruiscono dell'agevolazione.

Evidenziare che, dal confronto tra il costo complessivo del servizio adottato per la determinazione della TARI ed i costi standard calcolati secondo i parametri stabiliti, si riscontra un minor costo del servizio di € 125.952,33 (pari a - 30,8082%) rispetto ai costi standard.

Dare atto che le tariffe e le riduzioni approvate con il presente atto hanno decorrenza dal 1° gennaio 2020.

Stabilire, in attuazione dell'art. 16 del regolamento per la Tassa sui Rifiuti (TARI), a modifica delle scadenze riportate nel medesimo articolo, che per l'anno 2020, la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sarà riscossa secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) in tre rate aventi le seguenti scadenze

- **16 novembre 2020** prima rata pari a un terzo del dovuto
- **16 gennaio 2021** seconda rata pari un terzo del dovuto
- **16 marzo 2021** terza rata a conguaglio
- **16 gennaio 2021** qualora il contribuente intenda corrispondere la tassa in unica rata.

Dare atto che, per divenire efficaci, tali regolamenti e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2020, sulla base di quanto disposto dall'art. 15 bis D.L. 34/2019, convertito in L.

58/2019, ferma restando la proroga di tale termine al 31.10.2020, introdotta per l'anno 2020 dall'art 107 comma 2 D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, così come modificato dall'art. 106 co. 3 bis, introdotto nella fase di conversione in legge n. 77/2020 del D.L. 34/2020.

Relatore: Luca Casale – Sindaco

Per la relazione del Sindaco, nonché per gli interventi del sig. CASTAGNO Aldo si fa espresso riferimento alla registrazione digitale CC20200929,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata per l'approvazione e dopo ampia discussione

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari

DELIBERA

Approvare la proposta del Ufficio Tributi n. 29 in data 17/09/2020 soprariportata

Successivamente, stante la necessità di garantire la trasmissione della delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della conseguente efficacia, con n. 8 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari,

DELIBERA

Dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità a sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
CASALE Luca

Documento firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA

Documento firmato digitalmente

UTENZA DOMESTICA

Coefficienti da utilizzarsi per il calcolo

ka - PARTE FISSA - Coefficiente di adattamento in base ai componenti

kb - PARTE VARIABILE - Coefficiente di produzione in base ai componenti

Occupanti l'immobile	ka	€/mq.	kb	€
n. 1 componente	0,84	0,48472	1,00	52,11155
n. 2 componenti	0,98	0,56551	1,80	93,80079
n. 3 componenti	1,08	0,62321	2,30	119,85656
n. 4 componenti	1,16	0,66938	3,00	156,33465
n. 5 componenti	1,24	0,71554	3,60	187,60158
n. 6 componenti e più	1,30	0,75017	4,10	213,65735

0,57705 Quf - PARTE FISSA - Quota unitaria €/mq

426,54947 Quv - PARTE VARIABILE - Quota unitaria di produzione in Kg

0,12217 Cu - PARTE VARIABILE - Costo unitario €/Kg

UTENZA NON DOMESTICA

Coefficienti da utilizzarsi per il calcolo

kc - PARTE FISSA - Coefficiente potenziale di produzione connesso al tipo di attività

kd - PARTE VARIABILE - Coefficiente di produzione in Kg./mq.

Tipologia utenza non domestica	kc	kd	€/mq.
101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni...	0,51	3,15	(0,19544+0,50397) 0,69941
102 - Campeggi, distributori di carburanti	0,80	3,00	(0,30657+0,47997) 0,78654
103 - Stabilimenti balneari	0,63	5,20	(0,24142+0,83195) 1,07337
104 - Esposizioni, autosaloni	0,43	2,66	(0,16478+0,42557) 0,59035
105 - Alberghi con ristorante	1,33	10,93	(0,50967+1,74869) 2,25836
106 - Alberghi senza ristorante	0,91	7,49	(0,34872+1,19833) 1,54705
107 - Case di cura e di riposo	1,00	8,19	(0,38321+1,31032) 1,69353
108 - Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	7,50	(0,43303+1,19993) 1,63295
109 - Banche e istituti di credito	0,58	3,59	(0,22226+0,57436) 0,79663
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria...	1,11	6,84	(0,42536+1,09433) 1,51969
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	11,00	(0,58248+1,75989) 2,34237
112 - Attività artigianali botteghe (falegname, idraulico...	1,04	6,37	(0,39854+1,01914) 1,41767
113 - Carrozzeria, officina, elettrauto	1,16	9,48	(0,44452+1,51671) 1,96123
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	5,62	(0,34872+0,89914) 1,24786
115 - Attività artigianali di produzione beni	1,09	6,00	(0,41770+0,95994) 1,37764
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,20	21,00	(2,37590+3,35979) 5,73569
117 - Bar, caffè, pasticceria	6,00	16,50	(2,29926+2,63984) 4,93910
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria...	2,38	15,00	(0,91204+2,39985) 3,31189
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	15,00	(1,00018+2,39985) 3,40003
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,00	22,50	(2,68247+3,59978) 6,28225
121 - Discoteche	1,64	13,45	(0,62846+2,15187) 2,78033

0,38321 Qapf - PARTE FISSA - Quota unitaria €/mq

0,15999 Cu - PARTE VARIABILE - Costo unitario €/Kg